

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

VERBALE DEL REVISORE CONTABILE UNICO N. 31 DEL 13 DICEMBRE 2023

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023

In data odierna, 13/12/2023, il sottoscritto Revisore Unico Arianna Villa redige il presente verbale per esprimere il parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023 (ex art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) ed in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2022).

Premesso che è stata ricevuta a mezzo mail dalla dott.ssa Elisabetta Elide Zenti la documentazione qui sottoelencata:

- La delibera di Giunta Esecutiva n. 178 del 09/11/2023 con cui sono state date disposizioni in merito al salario accessorio per il personale dipendente per l'anno 2023;
- Il decreto del direttore n. 23 del 23/11/2023 con cui è stato costituito il Fondo Risorse decentrate per l'anno 2023;
- La delibera di Giunta Esecutiva n. 48 del 23/03/2023 – Approvazione piano delle risorse e delle performance esercizio 2023 valido per il triennio 2023 -2025;
- l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023-2025 sottoscritta in data 28/11/2023;
- la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del contratto decentrato integrativo datata 11/12/2023;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile del 11/12/2023 allegati alla proposta di deliberazione di Giunta Esecutiva n. 199/2023 avente ad oggetto: "CCDI 2023- Recepimento ipotesi e autorizzazione al presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva";

Preso atto:

- che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 10 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 quinquies del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

- che, inoltre l'art. 40 bis, comma 1 del dlgs 165/2001 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti."
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta esecutiva alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- la normativa prevede espressamente che per l'inserimento di voci di parte variabile della CCDI le stesse ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies Dlgs 165/2001 e dell'art. 31 commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004 siano eventuali e non ricorrenti, voci di carattere occasionale da verificare e da ricostituire ogni anno nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme che regolano la materia.

Preso altresì atto che il totale generale del fondo 2023 al netto dei limiti 2016 previsti per legge è così riepilogato:

- | | |
|---|----------------|
| - totale risorse stabili soggette al limite | euro 77.660,43 |
| - totale risorse stabili non soggette al limite | euro 8.074,11 |
| - totale risorse variabili soggette al limite | euro 0,00 |
| - totale risorse variabili non soggette al limite | euro 47.316,21 |

tot. generale (al lordo di decurtazioni e recuperi) **euro 133.050,75**

tot. generale (al netto di decurtazioni non soggette) **euro 128.902,89**

e che nella Relazione tecnico-illustrativa si attesta che i fondi necessari all'erogazione del fondo delle risorse decentrate derivante dalla contrattazione 2023 sono regolarmente stanziati nel Bilancio 2023 ai capitoli meglio indicati nella Sezione 3, pag. 13 della stessa.

Considerato che:

- è stato richiesto al Revisore Unico il rilascio del parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023 ed il parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- è stata acquisita la documentazione a supporto della costituzione del fondo stesso per l'esercizio 2023;
- la determinazione degli aspetti contrattuali è una specifica scelta di merito di competenza dell'amministrazione della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
- la conseguente copertura finanziaria, una volta stabilita l'opportunità della scelta contrattuale e normativa, compete all'amministrazione della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
- il possibile incremento dei costi di natura contrattuale, una volta superata positivamente la questione di merito, ha i crismi di legittimità.

Il Revisore Unico **CERTIFICA**, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la disponibilità dei fondi nei vari capitoli del Bilancio 2023.

Il Revisore ricorda alcuni suggerimenti espressi in numerose deliberazioni in cui varie Sezioni di Controllo della Corte dei conti:

1. *la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza.*
2. *Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svisciva le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi.*
3. *.....dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR.*

Dott.ssa Arianna Villa

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)